

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 maggio 2010, n. 095/Pres.

Regolamento concernente il trasferimento alle Autorità d'ambito dei fondi di cui all'articolo 5, commi 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, finalizzati ad investimenti su impianti e su infrastrutture per il servizio idrico integrato.

Art. 1	Oggetto e finalità
Art. 2	Beneficiari
Art. 3	Presentazione delle domande
Art. 4	Istruttoria delle domande
Art. 5	Utilizzo dei fondi trasferiti
Art. 6	Ripartizione dei fondi
Art. 7	Adempimenti
Art. 8	Rinvio dinamico
Art. 9	Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per il trasferimento dei fondi regionali finalizzati ad investimenti su impianti e su infrastrutture per il servizio idrico integrato, in prosieguo indicati come fondi, di cui all'articolo 5, commi 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

Art. 2
(Beneficiari)

1. I beneficiari del trasferimento dei fondi disciplinato dal presente regolamento sono le Autorità d'ambito di cui al capo IV della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36).

Art. 3
(Presentazione delle domande)

1. Le domande per il trasferimento dei fondi sono presentate alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le domande di cui al comma 1 sono corredate:

- a) dalla dichiarazione attestante il numero di abitanti residenti nell'Ambito territoriale ottimale di riferimento, calcolato al 31 dicembre del penultimo anno precedente alla presentazione della domanda, secondo i dati delle anagrafi comunali contenuti nella rilevazione statistica ufficiale della Regione, desunti dalla Rilevazione sulla popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile (Istat/ POSAS), individuata dal programma statistico nazionale previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400), relativamente a Province e Comuni;
- b) dalla dichiarazione indicante la superficie territoriale regionale ricadente nell'Ambito Territoriale Ottimale.

Art. 4

(Istruttoria delle domande)

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda.

2. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'ente interessato, indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

3. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni di cui al comma 2, la domanda è rigettata.

4. Il responsabile del procedimento comunica all'ente interessato il rigetto della domanda.

Art. 5

(Utilizzo dei fondi trasferiti)

1. Le Autorità d'ambito utilizzano i fondi trasferiti per finanziare impianti e infrastrutture per il Servizio Idrico Integrato.

Art. 6

(Ripartizione dei fondi)

1. I fondi sono assegnati, ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, articolo 3, commi 29, 30, 31 e 32, esclusivamente sulla base delle domande ritenute ammissibili, secondo i seguenti criteri:

- a) il 20 per cento in quote proporzionali al peso dei beneficiari. Agli Ambiti territoriali ottimali regionali è assegnato un peso pari a cento; all'Ambito territoriale ottimale interregionale è assegnato un peso pari a cinquanta;
- b) il 50 per cento in proporzione al numero di abitanti residenti nell'Ambito territoriale ottimale di pertinenza dell'Autorità d'ambito beneficiaria, calcolati secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2;
- c) il 30 per cento in proporzione alla superficie territoriale dell'Ambito territoriale ottimale di pertinenza dell'Autorità d'ambito beneficiaria.

2. In caso di mancata presentazione della domanda da parte di un'Autorità d'ambito territoriale ottimale o di inammissibilità della domanda, la corrispondente quota dei fondi disponibili è ripartita tra le altre Autorità d'ambito, in applicazione dei criteri di cui al comma 1.

Art. 7 (*Adempimenti*)

1. Le Autorità d'ambito territoriale ottimale inviano al Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici la relazione informativa prevista dall'articolo 12, comma 8 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 entro il termine previsto dalla norma medesima, integrata dalla dichiarazione recante la descrizione dello stato di avanzamento delle opere inserite nel programma degli interventi.

2. L'utilizzo dei fondi trasferiti non è soggetto ad alcuna forma di rendicontazione.

Art. 8 (*Rinvio dinamico*)

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 9 (*Entrata in vigore*)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.